

STATUTO

MIA ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BIELLA BI PIAZZA CASALEGNO 9/A

Numero REA: BI - 201642

Codice fiscale: 02639460027

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-03-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" al n. 38.999 di rep. 13.563 di racc

S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

1 DENOMINAZIONE

- 1.1.** E' costituita una società cooperativa sotto la denominazione
"MIA ASSISTENZA Società Cooperativa Sociale"

2 SEDE

- 2.1.** La società ha sede legale in BIELLA, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
2.2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

3 DURATA

- 3.1.** La durata della società è stabilita fino al giorno 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

4 NORME APPLICABILI

- 4.1.** La Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2519 c.c. secondo comma e fino a quando non supera entrambi i limiti indicati nello stesso articolo, è regolamentata dalle norme che disciplinano le società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.
4.2. Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L. n. 142 del 2001 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla L. n. 381 del 1991, relativa alla disciplina delle cooperative sociali e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

5 SCOPI

- 5.1.** Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.
5.2. La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.
La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
5.3. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. n. 142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
5.4. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.
5.5. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.
5.6. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e

2513 cod. civ..

5.7. Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies, disp.att. cc.

5.8. La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria ed alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

6 OGGETTO SOCIALE

6.1. La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività, ai sensi dell'art. 1, lett. a), L. n. 381 del 1991.

In particolare la Cooperativa ha per oggetto:

- l'assistenza domiciliare o, in caso di degenza, presso ospedali, case di cura, casi di riposo, comunità e luoghi di villeggiatura, ad anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in difficoltà, garantendone la cura, la sorveglianza e la salvaguardia fisica e psichica;
- l'intervento a favore delle famiglie per l'educazione del bambino, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- il recupero psichico dei degenti ed ex degenti degli ospedali psichiatrici;
- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- la gestione di strutture pubbliche e private sanitarie, socio-sanitarie di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanze marine e montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia, sia per giovani sia per adulti ed anziani, di strutture comunque atte a prevenire stati di disagio sociale;
- la formazione professionale nel settore dei servizi sociali.

6.2. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. Potrà costituire ed assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

6.3. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio

fra il pubblico sotto ogni forma.

6.4. La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V del presente statuto.

6.5. La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.

6.6. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO III **SOCI LAVORATORI**

7 REQUISITI DEI SOCI

7.1. Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

7.3. Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

7.4 La cooperativa, al fine di perseguire lo scopo mutualistico di crescita e miglior inserimento dei propri soci, promuove attività di formazione permanente. In particolare la cooperativa considera la formazione personale del lavoratore il suo primo diritto e contemporaneamente il suo primo impegno assunto, organizzando a tal fine adeguati dispositivi di formazione e considerandoli parte complementare ed essenziale dell'impegno attivo; di conseguenza prevede che tale impegno, nella misura di 2 (due) ore settimanali, rientri nell'ambito dell'azione volontaria e quindi non retribuita.

La cooperativa considera altresì rientranti nell'azione volontaria anche le prime 5 (cinque) ore settimanali spese da qualsiasi socio come contributo gratuito alla partecipazione allo scambio mutualistico.

Per effetto di tutto quanto sopra, solo per le ore oltre la settimana la cooperativa provvederà all'inquadramento lavorativo del socio ai sensi del precedente comma 7.3

7.5. Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

7.6. Possono essere ammessi anche soci, denominati "soci volontari" che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 l. n. 381 del 1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

7.7. Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

7.8. Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

7.9 I nuovi soci cooperatori, a seguito dell'ammissione, possono essere inseriti in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa.

L'appartenenza a tale categoria comporta l'assunzione di diritti ed obblighi differenti rispetto alle altre categorie, e precisamente:

- non possono essere eletti Amministratori;
- non possono partecipare con il loro voto all'elezione degli Organi Sociali;
- possono partecipare alla destinazione dei ristorni, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, nel limite del 50% di quanto previsto a loro favore in base ai criteri definiti nel regolamento predisposto dall'Organo Amministrativo.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate all'articolo 13 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;
- la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Per quanto non previsto nel presente articolo i soci appartenenti alla categoria speciale sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e hanno i medesimi obblighi.

L'assunzione nella categoria speciale può avvenire per un periodo comunque non superiore a 5 (cinque) anni, trascorso il quale il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

8 AMMISSIONE NUOVI SOCI

8.1. Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, data di nascita e residenza;
- b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento

di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 5 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

8.2. Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 l. n 381 del 1991 dovrà essere perfettamente specificato la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

8.3. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 7 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento prevista.

8.4. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci lavoratori.

8.5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

8.6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

8.7. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

9 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

9.1. Il capitale sociale dei soci lavoratori è formato da un numero illimitato di quote associative.

9.2. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

9.3. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

9.4. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

9.5. Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Arbitro unico.

9.6. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di

parte di esse, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

9.6.1. Ai fini del presente articolo, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà dare comunicazione del proprio intendimento, della persona dell'acquirente e del corrispettivo offerto, mediante raccomandata inviata agli altri soci presso il loro domicilio risultante dal registro delle imprese, e a ciascun amministratore presso la sede sociale. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento (risultante dal timbro postale) potranno esercitare la prelazione alle condizioni di cui in appresso, sempre a mezzo di raccomandata inviata agli amministratori e al socio alienante.

9.6.2. I soci aventi diritto potranno in ogni caso esercitare la prelazione a parità di condizioni.

9.6.3. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile, gli stessi potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore del corrispettivo stesso, che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione di cui sopra.

9.6.4. In mancanza della suddetta indicazione tale comunicazione sarà considerata priva di effetti.

9.6.5. Qualora il corrispettivo indicato sia considerato da uno o più prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, sarà nominato, a spese di entrambe le parti, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede un arbitratore che proceda a stimare la partecipazione stessa.

9.6.6. In tal caso l'esercizio della prelazione potrà avvenire secondo il valore così attribuito alla partecipazione.

9.6.7. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

10 DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

10.1. Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 10 (dieci) % all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

10.2. I soci lavoratori sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dagli amministratori;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

10.3. I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

10.4. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

10.5. L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

11 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

11.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte, o in caso di persona giuridica, per scioglimento.

12 RECESSO

12.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato, in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 13 punto 4, lett. a., n. 5

b. diverso da quello subordinato, in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

12.2. Il recesso non può essere parziale.

12.3. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'Arbitro unico.

12.4. Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

12.5. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

13 ESCLUSIONE

13.1. L'esclusione è pronunciata dagli amministratori, oltre che nei

casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore:

- 1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- 3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7;
- 4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:
 - a. subordinato
 1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa
 2. per mutuo consenso
 3. per dimissioni, anche in periodo di prova
 4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
 5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro
 - b. diverso da quello subordinato
 1. per mutuo consenso
 2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore
 3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore
 4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa.
- 5) che, se socio lavoratore di cui alla l. n. 142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- 6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
- 7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- 8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- 9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 10 del presente statuto, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo nei casi in cui sia prevista;
- 10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- 11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

13.2. Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

13.3. L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

13.4. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1,

punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori.

13.5. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione all'Arbitro unico, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

14 DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

14.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno.

14.2. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

14.3. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

14.4. I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

15 MORTE DEL SOCIO

15.1. In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.

15.2. Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

16.1. I soci cooperatori receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

17 TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

17.1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

17.2. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

17.3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

17.4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

17.5. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

17.6. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

17.7. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

17.8. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV **FINANZIATORI**

18 SOCI SOVVENTORI

18.1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 l. n. 59 del 1992.

18.2. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

18.3. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

19 CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI

19.1. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 6 del presente statuto.

19.2. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

19.3. Il valore di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento).

20 ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE

20.1. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;
- c) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione

non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori.

20.2. Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea.

20.3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

20.4. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione.

21 DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI

21.1. A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo voto.

21.2. A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

21.3. Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà diritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2538, comma 2, cod. civ..

21.4. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.

21.5. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea.

21.6. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

22 OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI

22.1. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

22.2. I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dall'apposito regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

23 TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

23.1. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento motivato dell'organo amministrativo.

24 RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

24.1. Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall'art. 2437 ss. cod. civ..

24.2. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia

decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni.

24.3. In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo art. 28 del presente statuto.

24.4. Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

25 POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

25.1. Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 l. n. 59 del 1992 e dall'articolo 6 del presente statuto.

25.2. In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

25.3. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato.

25.4. Il valore di ciascuna azione è di Euro 500,00 (cinquecento).

25.5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

25.6. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

25.7. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

25.8. La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa è disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci che dovrà determinare anche l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

25.9. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

26 PATRIMONIO SOCIALE

26.1. Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci lavoratori, che è variabile ed è formato

da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di euro 25,00 (venticinque), nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea;

b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 6 del presente statuto;

c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento);

d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci cooperatori e dai soggetti diversi;

e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 28;

f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'articolo 28 del presente statuto;

h) dalla riserva straordinaria.

26.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate.

26.3. Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci lavoratori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

26.4. La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusivamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.

27 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

27.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

27.3. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

27.4. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'attuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

27.5. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

27.6. Gli amministratori, con propria deliberazione presa prima della

scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovranno enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

27.7. L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 l. n. 59 del 1992. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 cod. civ..

27.8. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

28 DESTINAZIONE DELL'UTILE

28.1. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:
 - 1) ai soci cooperatori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
 - 2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;
 - 3) ai possessori di strumenti finanziari partecipativi - siano essi soci cooperatori o soggetti diversi dai soci cooperatori - in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1);
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci cooperatori;
- g) quanto residua alla riserva straordinaria.

28.2. L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai

fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

28.3. In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI **GOVERNO DELLA SOCIETA'**

29 ORGANI SOCIALI

29.1. Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) il collegio sindacale, se nominato;
- a) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

SEZIONE I **ASSEMBLEA**

30 CONVOCAZIONE

30.1. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.

30.2. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- b) pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 ore" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- c) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro soci.

30.3. L'avviso di convocazione deve anche contenere per esteso la deliberazione proposta.

30.4. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

30.5. L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno quindici giorni prima dell'adunanza;
- b) la pubblicazione sul periodico "La Cooperazione Italiana", almeno 15 giorni prima dell'adunanza;
- c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno otto

giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino, nel domicilio risultante dal libro soci;

d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

30.6. L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

30.7. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci sovventori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della presentazione della richiesta.

30.8. La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

31 ASSEMBLEA ORDINARIA

31.1. L'assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;

2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti l'organo amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;

3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;

4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;

5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di revisore legale dei conti e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;

6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ex art. 2409 *bis* cod. civ., se nominato;

7) approva i regolamenti nel rispetto dell'art. 2521 cod. civ.;

8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dagli amministratori in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;

10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;

11) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività

imprenditoriale della cooperativa;

12) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;

13) approva annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

31.2. L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

32 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

32.1. L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

33 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

33.1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

33.2. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

33.3. Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

33.4. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

34 INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

34.1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

34.2. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

34.3. Ciascun socio sovventore avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.

34.. Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

34.. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

34.. I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

34.. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano nell'impresa.

34.. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

35 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

35.1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente dell'organo amministrativo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

35.2. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

35.3. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

35.4. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

36 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

36.1. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci, viene convocata dagli amministratori della cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

36.2. Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazione cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale.

36.3. L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

36.4. Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.

SEZIONE II **ORGANO AMMINISTRATIVO**

37 NOMINA - COMPOSIZIONE - DURATA

37.1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da in Consiglio di amministrazione composto da tre a sette consiglieri, eletti dall'assemblea generale.

37.2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci

cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

37.3. L'organo amministrativo resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

37.4. Gli amministratori non potranno essere eletti per più di tre mandati consecutivi.

37.5. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

37.6. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art. 2381 cod. civ., anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

37.7. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, con la periodicità di una volta all'anno sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

37.8. L'organo amministrativo sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

37.9. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

38 COMPETENZA E RIUNIONI

38.1. L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto.

38.2. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

38.3. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo

telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

38.4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. 3.

38.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

38.6. Le votazioni sono palesi.

38.7. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

38.8. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

38.9. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

38.10. L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

39 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

39.1. Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

39.2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

40 PRESIDENTE

40.1. L'Amministratore Unico o il Presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza e la firma sociale.

40.2. Il legale rappresentante perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

40.3. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

40.4. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o

a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

40.5. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

40.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO

41 ORGANO DI CONTROLLO

41.1 La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

41.2 Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

41.3 Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

42 SCIoglimento

42.1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

42.2. Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

42.3. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

44.4. Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

44.5. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

44.6. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e i dividendi eventualmente maturati;

- b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- c) il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;
- e) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

42 CLAUSOLA ARBITRALE

45.1. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro unico da nominarsi a cura del Presidente del Tribunale del luogo ove la cooperativa ha sede, su istanza della parte più diligente.

45.2. Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

45.3. L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

45.4. La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

45.5. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo equità determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

45.6. Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Firmato in originale:

GIANNI GASTELLI

CERESOLI GIOVANNA

CINZIA BARBARA PANIZZA

LUCIO LONGO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si tra-
smette

ad uso del registro delle imprese.

Vercelli, 30 marzo 2017

LUCIO LONGO

Atto registrato presso l'ufficio delle Entrate di Vercelli in data 30 mar-
zo 2017 al numero 1670 S1T per un un importo di Euro 200,00